

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Marco PROTOPAPA

#### **DGR 28-8018/2023/XI**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale 15/1988, articolo 8, comma 4. Disposizioni, ad integrazione e modifica della D.G.R n. 11-6420 del 16 gennaio 2023, sull'accertamento dei requisiti professionali da parte delle province piemontesi e della Città metropolitana di Torino ai fini dell'accesso diretto all'esame di qualifica professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

A relazione di: Poggio

Premesso che l'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 recante "*Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo*", così come riformulato dalla legge regionale 27 luglio 2022 n. 12, sancisce:

al comma 1, è consentito l'esercizio della professione di Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo su tutto il territorio nazionale alle persone in possesso dell'abilitazione conseguita previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "*Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo*";

al comma 4, è attribuito alla Giunta regionale il compito di definire con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni del DM sopracitato, la disciplina di dettaglio circa il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" sul territorio nazionale;

al comma 5, la Giunta regionale tiene e aggiorna un elenco dei soggetti idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo abilitati ai sensi del DM sopracitato a seguito di presentazione di apposita istanza presso gli uffici della Città metropolitana di Torino e delle province piemontesi.

Dato atto che:

con D.G.R n. 11-6420 del 16 gennaio 2023 é stata adottata la disciplina di dettaglio per l'area "abilitazione" per il riconoscimento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";

con D.G.R. n. 14-7185 del 12 luglio 2023 é stata adottata la disciplina di dettaglio per l'area "formazione" che attiene alla regolamentazione sul territorio piemontese dei corsi di formazione per il rilascio del relativo attestato di qualifica utile per il successivo conseguimento dell'abilitazione professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", con contestuale revoca della DGR n. 60-13714 del 29/3/2010 che aveva approvato le modalit  e i criteri per l'accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo in applicazione del D.lgs. n. 206/2007, istituendo una procedura amministrativa che consenta, a chi ne abbia i requisiti, di presentare alle province e alla Citt  metropolitana di Torino le istanze per ottenere il riconoscimento della professione turistica;

i contenuti delle sopra citate deliberazioni sono stati opportunamente concertati all'interno del Tavolo tecnico delle province, gi  istituito con determinazione dirigenziale n. 684 del 29/11/2019 dell'allora Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al fine di condividere le linee operative da poter applicare in modo uniforme su tutto il territorio regionale;

Dato atto che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro:

- durante l'applicazione della D.G.R. n.11-6420 del 16 gennaio 2023 sul territorio regionale, si sono rese necessarie ulteriori valutazioni e interpretazioni di merito da parte del Tavolo tecnico sopra richiamato, riunitosi in data 8 novembre 2023, per consentire la correttezza degli adempimenti amministrativi posti in capo alle province piemontesi e alla Citt  metropolitana di Torino;

- dall'analisi dei contenuti normativi di cui all'articolo 2 del DM n. 1432/2021, nonch  del paragrafo 3 e dei punti 8 e 9 dell'allegato 1 delle Linee guida adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 16 marzo 2022, sono emerse alcune possibili incongruenze dovute per lo pi  ad una svista del legislatore nazionale, quali, in particolare, le difficolt  interpretative circa l'accertamento dei requisiti professionali del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in relazione alle certificazioni linguistiche, ovvero se queste siano da richiedere in ogni caso o, laddove sia stata accertata un'esperienza professionale pregressa, se siano da ritenersi acquisite;

- riguardo ai requisiti formativi si   rilevato che il dettato normativo statale, in base al quale sono state adottate le due sopra citate deliberazioni, con riferimento ai casi di esenzione al corso di formazione, di cui al paragrafo 3.1 lettera b), abbia una contraddizione, in quanto contempla due classi di laurea diverse: nelle Linee Guida,   richiesta la laurea triennale in Scienze del turismo L15, mentre nel successivo punto 8, lettera b) dell'allegato 1,   richiesto il diploma di laurea magistrale con riferimento alla classe LM49;

-   risultata anche necessaria una specificazione da annotare nelle relative sezioni della modulistica in relazione all'accertamento dei requisiti professionali in coerenza con il dettato normativo di cui all'articolo 29, comma 2 del d. lgs n. 206/2007 onde salvaguardare il principio di continuit  temporale previsto per alcune fattispecie in qualit  di lavoratore autonomo o dirigente di azienda da parte dei soggetti richiedenti sia l'abilitazione professionale che l'accesso diretto all'esame di qualifica professionale;

-   stata rilevata una antinomia, evidenziata maggiormente nella lettura combinata dell'articolo 2, comma 7, lettera b) del D.M. 1432/2021 e delle sopracitate Linee Guida che stanno creando confusione anche tra gli utenti che, prima di iscriversi ai corsi, chiedono spiegazioni e chiarimenti agli uffici provinciali e regionali competenti in materia;

-   emersa, pertanto, la necessit  di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR n. 11-6420 del 16 gennaio 2023:

1. all'allegato A paragrafo C – "Requisiti professionali", il secondo capoverso viene riformulato come di

seguito:

“Per i soggetti che hanno maturato una esperienza professionale in Italia é consentito l’accesso diretto all’esame finale del corso di formazione di cui al paragrafo A, lettera a.e), fatta salva la facoltà di frequentare il corso medesimo o parte di esso.”;

2. all’allegato C a pagina 3, nella sezione che recita “esclusivamente per coloro che hanno maturato esperienze professionali in uno Stato estero previste dall’art. 2, comma 8, del D.M. 1432 del 5 agosto 2021”, si inserisce un’annotazione in fondo come di seguito:

“N.B. Nei casi previsti alle lettere a) e d) l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione dell’istanza completa della documentazione richiesta”;

3. dopo l’allegato D viene aggiunto un ulteriore allegato E, quale istanza da presentare agli uffici provinciali competenti ai fini dell’ottenimento della qualifica professionale per l’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo a favore di coloro che abbiano maturato in Italia una sufficiente esperienza professionale alla stregua dei cittadini UE ed extra UE accedendo direttamente all’esame di qualifica professionale ed esentandoli dal corso formativo previsto al paragrafo A, lettera a.e) dell’allegato A alla medesima deliberazione.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Offerta turistica, nel corso dei lavori del sopra richiamato Tavolo Tecnico delle Province è stato convenuto, nella seduta del 4 dicembre 2023, di procedere con le suddette modifiche alla DGR n. 11-6420 del 16 gennaio 2023.

Visti:

la DGR n. 11-6420 del 16 gennaio 2023;

la DGR n. 14-7185 del 12 luglio 2023;

la L.R. n. 63/1995;

la L.R. n. 15/1988, come modificata dalla L.R. n. 12/2022;

il D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;

le Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

## **DELIBERA**

di prendere atto degli esiti istruttori di cui in premessa e, conseguentemente, di:

- approvare, in sostituzione, rispettivamente, degli Allegati A e C della DGR n. 11-6420 del 16 gennaio 2023: l’Allegato A1, denominato “Modalità di abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia

di viaggio e turismo”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
l’Allegato C1, denominato “Istanza ( ) di abilitazione per attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
- approvare, ad integrazione della DGR n. 11-6420 del 16 gennaio 2023, l’Allegato E, denominato “Istanza ( ) di accesso diretto all’esame di qualifica professionale per attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ( )”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;  
di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.  
di stabilire che il presente provvedimento trova applicazione dalla data successiva alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 12 dlgs 33/2013.